DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1987

recante modifica della decisione 83/641/CEE che stabilisce programmi comuni e programmi coordinati di ricerca agricola

(87/218/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha fatto osservare che le tendenze attualmente riscontrabili in numerosi settori agricoli si risolvono inevitabilmente in un incremento delle eccedenze, con conseguenze onerose per il bilancio;

considerando che tale situazione provoca uno spreco di risorse difficilmente giustificabile e causa un clima d'incertezza che intralcia l'attività e le scelte degli agricoltori comunitari;

considerando che la Commissione, visto questo stato di cose, ha espresso la volontà di impegnarsi più a fondo in materia di promozione e coordinamento della ricerca e della sperimentazione agricole; che questo impegno comporta un rafforzamento della politica di ricerca agricola ed un'organizzazione più efficace del trasferimento di tecnologie;

considerando che tali misure sono giudicate il mezzo più adatto per stimolare, a livello dell'azienda, i cambiamenti di produzione imposti dalle modifiche apportate alla politica agricola comune;

considerando, a questo proposito, che i coltivatori devono essere aiutati ad adeguarsi, mediante una riconversione della produzione, alle nuove condizioni create dall'attuale situazione eccedentaria e, parallelamente, dalla politica restrittiva condotta in materia di prezzi;

considerando che, a tale riguardo, è opportuno conformare la produzione alle qualità maggiormente richieste dai mercati e dai consumatori;

considerando che occorre accrescere l'efficienza delle aziende agricole, nell'attuale contesto di contenimento della produzione e di riduzione dei prezzi;

considerando che, ai fini della protezione efficace dell'ambiente e del mantenimento dello spazio rurale, è necessario adottare valide misure di conservazione del suolo e delle risorse idriche;

considerando che si deve provvedere a una diffusione rapida ed efficace dei risultati della ricerca tra i consulenti agricoli e gli agricoltori;

considerando che è tuttavia opportuno proseguire le ricerche attuali, le quali recano già un contributo, quanto meno parziale, ai nuovi orientamenti e possono, per loro stessa natura, ricevere un'applicazione immediata nell'agricoltura;

considerando che la proposta in materia di ricerca agricola si inserisce nel programma quadro delle attività tecniche e scientifiche della Comunità;

considerando che è pienamente assicurato il coordinamento con i programmi in corso o in preparazione riguardanti le biotecnologie e gli aspetti di interesse comune per l'agricoltura e l'industria;

considerando che occorre integrare le attuali ricerche, individuando i settori in cui l'evoluzione e lo sviluppo della politica comunitaria impongono sforzi particolari;

considerando che è opportuno adattare l'importo del contributo finanziario della Comunità alla realizzazione dei suddetti programmi previsto dalla decisione 83/641/CEE (4) tenendo presente l'accresicuta necessità di avvalersi della ricerca e degli sviluppi tecnici e scientifici per far fronte agli imperativi socio-economici della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 83/641/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, l'importo di 30 milioni di ECU è sostituito dall'importo di 50 milioni di ECU,

2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. SMET

(1) GU n. C 273 del 29. 10. 1986, pag. 12.
(2) GU n. L 227 dell'8. 9. 1986, pag. 110.
(3) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 37.

(4) GU n. L 358 del 22. 12. 1983, pag. 36.

ALLEGATO

1. La parte « I. UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE » è modificata come segue :

a) al punto 1, secondo comma :

i) il testo della lettera b), primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Pratiche colturali, metodi operativi e adattamento dei macchinari alle esigenze del lavoro, per ridurre i costi di produzione » ;

ii) il testo della lettera c), primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Utilizzazione di colture di grande interesse economico e industriale per produrre energia ottenuta dalla biomassa e far fronte alle necessità specifiche delle industrie.

— Impiego più efficiente dei sottoprodotti delle colture, ai fini di una migliore utilizzazione della biomassa totale » ;

b) al punto 2, secondo comma :

i) il testo della lettera c), primo e secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Utilizzazione ottimale del suolo e delle risorse idriche per la produzione di prodotti alimentari ed energetici a basso costo.

— Raffronto tra sistemi di conduzione a basso costo di produzione e sistemi intensivi convenzionali, al fine di migliorare il reddito dei coltivatori e la qualità dei prodotti » ;

ii) il testo della lettera d), secondo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Computerizzazione dei dati sull'utilizzazione del suolo, ai fini di un impiego ottimale e razionale delle risorse agricole ».

2. La parte « II. PROBLEMI STRUTTURALI » è modificata come segue :

il testo del punto 3, lettere c) e d) è sostituito dal testo seguente :

« c) aspetti del mercato e della commercializzazione connessi con la qualità del prodotto finale, in relazione con le preoccupazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda le produzioni regionali tipiche ;

d) ricerche su nuovi prodotti e nuove tecniche d'impiego dei prodotti agricoli, atte a sostituire o migliorare le produzioni alimentari ».

3. La parte « III. MIGLIORAMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ ANIMALE E VEGETALE » è modificata come segue :

a) al punto 1, secondo comma :

i) il testo della lettera b), quarto trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Sistemi alternativi di produzione, ai fini di un livello qualitativo elevato » ;

ii) il testo della lettera c), secondo e terzo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — Funzione del rumine e norme di alimentazione che tengano conto dell'uso ridotto di additivi alimentari.

— Miglioramento dell'efficienza biologica ed economica, tramite l'individuazione dei sistemi zootecnici più redditizi » ;

d) al punto 2 :

i) il testo del secondo comma, lettere a) e b) è sostituito al testo seguente :

« a) selezione vegetale continua, ai fini di una maggiore resistenza alle malattie, di una migliore qualità dei prodotti e di un'accresciuta stabilità delle rese, con particolare cura alla conservazione del patrimonio genetico delle specie ;

b) miglioramento dei metodi e delle tecniche agronomiche dal punto di vista delle esigenze fisiologiche delle piante, tenendo conto del costo delle tecniche produttive, nonché delle possibilità di produzione estensiva » ;

ii) il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Considerata l'importanza attribuita dal Parlamento europeo a un'intensificazione della ricerca nel campo delle proteine vegetali, si presterà particolare attenzione alle piante foraggere, alle colture deficitarie nella Comunità, alle colture di speciale interesse regionale ed a quelle utilizzabili come nuove fonti di energia o per il fabbisogno dell'industria ».

4. Alla parte « IV. COORDINAMENTO DELLA RICERCA » è aggiunto il comma seguente :

« Il programma stabilirà inoltre una metodologia della diffusione delle informazioni scaturenti dai risultati della ricerca, in modo da renderle rapidamente disponibili e assimilabili a livello delle aziende ».